



Giugno 2018

Quattordicesima mensilità

Prossima erogazione automatica senza che il beneficiario ne faccia richiesta all'INPS. Si tratta dell'importo aggiuntivo, rispetto alle consuete mensilità della pensione, che spetta per legge alla presenza di determinati requisiti reddituali e anagrafici, è erogato d'ufficio dall'Istituto nel mese di luglio, al pari di quanto avviene per alcune categorie di lavoratori sulla base degli specifici CCNL.

Requisiti necessari – recentemente è stata oggetto di modifiche normative, che hanno comportato un aumento dell'importo spettante e un'estensione della platea di beneficiari. Ora, per effetto della Legge di Bilancio 2017, per avere diritto alla quattordicesima, i pensionati devono possedere i seguenti requisiti reddituali e anagrafici: almeno 64 anni di età; reddito complessivo individuale fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovvero fino a **13.192,92** euro. Alla presenza di tali requisiti, la quattordicesima spetta a tutti i pensionati appartenenti a una delle gestioni dell'AGO o sostitutive, esclusive ed esonerative, ovvero ai percettori di una pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità o anticipata, e di reversibilità. Essendo corrisposta nel periodo estivo, entro il 31 luglio, la quattordicesima è riconosciuta, alla presenza dei suddetti requisiti, per poi essere in seguito verificata sulla base dei redditi consuntivi. Per chi perfeziona i requisiti dal 1° agosto in poi, la corresponsione è effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre dell'anno di riferimento. Per quanto concerne l'importo della quattordicesima, a seguito delle modificate modalità di calcolo dell'assegno, oggi vengono presi in considerazione i seguenti parametri: reddito (se compreso entro 1,5 volte il trattamento minimo oppure tra 1,5 e 2 volte); anni di contributi; tipologia di pensionato (autonomo o dipendente). Per consultare l'importo della quattordicesima è possibile utilizzare il servizio online INPS per la consultazione del cedolino pensione. E' stata ampliata la platea di pensionati che possono beneficiare della quattordicesima mensilità. Infatti, dallo scorso anno, anche i pensionati con più di 64 anni, nati cioè prima del 1° gennaio 1954 che hanno un reddito complessivo individuale annuo fino a **13.049,14** euro (due volte il trattamento minimo), circa 1.000 euro il mese, beneficiano della quattordicesima. Vediamo come funziona a chi spetta e come si calcola l'importo. La quattordicesima mensilità è il diritto per un pensionato, di percepire nell'arco dell'anno un assegno pensione in più,

oltre la tredicesima mensilità di dicembre, al fine di ottenere una maggiore disponibilità economica in un preciso periodo, il mese di luglio.

La quattordicesima non spetta a tutti i pensionati, perché le sole pensioni che beneficiano della quattordicesima, ossia l'assegno pensione aggiuntivo in base al D.L. 81/2007, sono:

- Pensioni di anzianità;
- Pensioni di vecchiaia;
- Pensioni anticipate;
- Pensioni d'invalidità e d'inabilità;
- Pensioni ai superstiti.

Le pensioni senza quattordicesima sono invece: pensioni di invalidità civile, pensione o assegno sociale, pensioni di guerra e rendite Inail.

I requisiti per avere diritto alla quattordicesima sulle pensioni prima del 2017 devono essere titolari di una delle pensioni per le quali sono previste la quattordicesima: anzianità, vecchiaia, anticipata, invalidità, inabilità, superstiti; Avere almeno 64 anni di età; un reddito massimo fino a 1,5 volte il trattamento minimo, ossia, non superare la soglia di 786,86 euro nell'anno 2016, per avere diritto alla misura integrale; avere un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo aumentato della quattordicesima e che non superi le seguenti soglie per avere diritto alla misura parziale: 10.202,86 euro, per i pensionati con meno di 15 anni di contributi versati; 18 anni per il lavoro autonomo; 10.206,86 euro per chi ha meno di 25 anni di contributi, 28 per gli autonomi; 10.290,86 euro per chi ha oltre 25 anni di contribuzione, 28 per l'autonomo.

Ai fini di calcolo del reddito pensionati per avere diritto alla quattordicesima, rientrano anche i redditi da capitale soggetti alla ritenuta alla fonte, le rendite di affitto o derivanti dal possesso di terreni e fabbricati, eccetto l'abitazione principale mentre sono esclusi gli ANF, l'accompagnamento e il Trattamento di Fine Rapporto.

Grazie ad una misura introdotta dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, c'è stato l'aumento della Quattordicesima mensilità per i trattamenti minimi pari al 30% e l'aumento della platea di pensionati beneficiari. Con la riforma delle pensioni, pertanto, non sono stati aumentati solo gli importi della quattordicesima ai pensionati che già ne beneficiano ma è stato aumentato anche il numero dei pensionati aventi diritto, per i quali però non ci sarà un aumento d'importo. Ovviamente non sono mancate le critiche e le polemiche a questa nuova misura non certo sull'aumento ma sulle modalità e i criteri di scelta che il Governo ha considerato per dare ai pensionati l'aumento della quattordicesima. Infatti, per scegliere a chi dare l'aumento, si è optato per gli anni di contributi versati e la categoria di lavoratori autonomi e dipendenti. Tra le altre novità pensioni, oltre all'aumento Quattordicesima, sono state

previste altre importanti misure come l'APE anticipo pensionistico, Ape Social e Rita, bonus pensione lavoratori precoci.

La Quattordicesima 2018: spetta in base a quanto previsto dall'articolo 26 della Legge di Bilancio con redditi fino a 2 volte il trattamento minimo, attualmente la soglia è 1,5 volte. I nuovi beneficiari, pensionati con redditi fino a 2 volte il minimo, che tradotto significa che la quattordicesima ora spetta in misura piena ai pensionati con assegno mensile fino a 1000 euro. Per cui si passa da una soglia di reddito da 750 euro attuale a 1000 euro. prima spettava una quattordicesima d'importo pari a:

336 euro, per chi ha versato almeno 15 anni di contributi, 18 anni se lavoratore autonomo;

420 euro, per chi ha versato da 16 a 25 anni di contributi, da 19 a 28 anni se lavoratore autonomo;

504 euro, per i pensionati che hanno versato oltre 25 anni di contributi, 28 anni se autonomo.

A partire dal 2017, e quindi anche nel 2018, ai pensionati spetta un aumento dell'importo della quattordicesima da 584/600 euro anziché 504 euro. Ricordiamo inoltre che l'aumento della quattordicesima mensilità spetta ai pensionati i cui assegni pensione sono pagati dall'INPS con assicurazione generale obbligatoria: fondi ad essa sostitutivi; gestione separata; gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. In base a quanto previsto dalla riforma delle pensioni.

L'aumento quattordicesima non spetta, invece, alle pensioni erogate da enti di previdenza privati come Inpgi, Enasarco o le Casse di Previdenza dei Professionisti.

Contributi previdenziali per artigiani e commercianti – nuovo rialzo.

Aumentano anche nel 2018 i contributi di artigiani e commercianti, dopo i rincari degli anni scorsi. Quest'anno, infatti, un artigiano paga un contributo minimo di 3.778 euro (3.669 euro (l'anno) e un commerciante 3.792 euro (3.683 nel 2017), con un rincaro di 109 euro (70 euro il rincaro dell'anno scorso). A differenza degli ultimi tre anni, durante i quali gli aumenti sono scaturiti solo dalla manovra Monti, quest'anno il rincaro è doppio: per gli effetti del c.d. provvedimento "Salva Italia", il decreto legge n. 201/2011 convertito con legge 214/2011; e per l'aumento del reddito minimo di riferimento (il c.d. "minimale", cioè l'imponibile minimo su cui vanno calcolati i contributi), che è rivalutato del 1,1% in base all'aumento dell'indice Istat (inflazione). La notizia buona è che, quello di quest'anno, è l'ultimo degli aumenti fissati dalla manovra Monti, con il raggiungimento della aliquota di contribuzione al 24%. Volendo farne un bilancio, la manovra è pesata sulle

tasche di artigiani e commercianti per oltre 800 euro di aumenti: 270 nel 2012, 160 nel 2013, 100 nel 2014, 77 nel 2015, 70 nel 2016, 70 nel 2017 e circa 100 euro nel 2018. Si è pagato e si paga di più, tuttavia tutto l'incremento è destinato alle pensioni, cioè a costruire un assegno di pensione più "pesante". I commercianti, come negli passati, devono sborsare un contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento finalizzato a finanziare la c.d. "rottamazione licenze" (misura di prepensionamento per chi è costretto anzitempo ad abbassare le serrande). La notizia buona è di essere l'ultimo anno di applicazione del contributo aggiuntivo, per la legge di Stabilità del 2014 prorogata al 31 dicembre 2018. Quest'ultimo incremento rappresenta il raggiungimento del 24% fissato dalla manovra Monti del 2012 primo incremento del (+ 1,3%), dall'anno dopo e per ogni anno successivo. Pertanto per artigiani e commercianti nella misura ordinaria del 24% ; per questi ultimi, tuttavia, va sommato il contributo addizionale dello 0,09% destinato al finanziamento per la cessazione definitiva della attività (c.d. rottamazione licenze"), prorogato al 31 dicembre prossimo, per cui ne deriva un'aliquota di contribuzione, effettiva, del 24,09% (24,00 + 0,09%). Per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni continua ad applicarsi l'agevolazione nella riduzione di tre punti percentuali delle aliquote di contribuzioni. Pertanto per questi soggetti, le aliquote per l'anno 2018 sono fissate nelle seguenti misure: 21% agli artigiani; 21,09 ai commercianti considerando anche il contributo aggiuntivo dello 0,09%. Il contributo finalizzato alle prestazioni di maternità resta inalterato, sia per artigiani che per i commercianti, nella misura fissa di euro 0,62 mensili (7,44 euro annui), a prescindere dal reddito prodotto.

LA MARCIA VERSO IL 24 % DELLE ALIQUOTE

Periodo	Artigiani (2) (3)		Comm. (1) (2) (3)	
	Maggiori	Minori	Maggiori	Minori
	di 21 anni	di 21 anni	di 21 anni	di 21 anni
anno 2011	20,00%	17,00%	20,09%	17,09%
anno 2012	21,30%	18,30%	21,39%	18,39%
anno 2013	21,75%	18,75%	21,84%	18,84%
anno 2014	22,20%	19,20%	22,29%	19,29%
anno 2015	22,65%	19,65%	22,74%	19,74%
anno 2016	23,10%	20,10%	23,19%	20,19%
anno 2017	23,55%	20,55%	23,64%	20,64%
anno 2018	24,00%	21,00%	24,09%	21,09%
anno 2019	24,00%	21,00%	24,00%	21,00%

1) Fino al 31-12-2018, gli iscritti alla gestione comm. pagano il contributo aggiuntivo dello 0,09% per finanziare indennizzo cessazione attività. .

2) Sui redditi superiori a 46.630€ (46.123 triennio 2015/2017) è dovuta l'aliquota aggiuntiva dell'1%.

3) Il contributo è dovuto fino al reddito di € 77.717 (76.872 nel triennio 2015/2017), per i lavoratori iscritti prima del del 1° gennaio 1966 o in possesso di anzianità contributiva al 31 dicem. 1995, ovvero di 101.427 € (100.324 nel triennio 2015/2017, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31-12-1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva.

Pagamento canone TV, secondo semestre 2018, ampliamento soglia reddituale (D.m. Economia del 16-02-20182018). E' stabilito per l'anno corrente l'ampliamento fino a 8mila euro della reddituale annuale prevista dall'art. 1 comma 132 della legge 244/2017, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Fino al 2017 il limite era 6.713 euro. Il decreto prevede inoltre che, con un successivo provvedimento del direttore delle Entrate, saranno definite le modalità di attuazione dell'agevolazione e il modulo da compilare per chiedere l'esenzione.

COLF e BADANTI – giovedì 5 luglio 2018 ultimo giorno per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici del cedolino paga del mese precedente – Inoltre martedì 10 luglio ultimo giorno utile per versare i contributi all'Inps (tramite MAV) relativi al 4° trimestre 2018.
Infine a tutti redattori Buon Lavoro.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara